

AVVERTENZE GENERALI

Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l' idoneità all' immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all' iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell' Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure **si applicano esclusivamente** agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo.

Le seguenti procedure non si applicano agli studenti beneficiari di borse di studio nell' ambito di programmi dell' Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

Per l' accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l' ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l' ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l' acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.

Sono esclusi dall' obbligo di visto per soggiorni di lungo periodo i cittadini:

- dei Paesi dell' Unione Europea;
- di Norvegia, Islanda, Lichtenstein e della Confederazione Elvetica;
- della Repubblica di San Marino e della Santa Sede;

- stranieri/internazionali già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo (inclusi i titolari di protezione internazionale).

Per quanto riguarda la procedura e la documentazione richiesta per la valutazione dei titoli di ingresso a corsi organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005) sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione del corso. Le istituzioni di formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti stranieri/internazionali selezionati all'interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari al fine della richiesta di visto da parte di tali studenti, indicando a questi ultimi che l'avvenuta selezione all'interno del corso congiunto non comporta automaticamente l'ottenimento del visto di ingresso in Italia.

I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle scuole di specializzazione non mediche e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (vedi Parte V).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di **corsi singoli, può essere rinnovato**, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.

La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell'Unione Europea, residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione. La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l'Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.

Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.